

## Nuove regole europee di definizione di default

*Ti aiutiamo a conoscerle in anticipo per affrontare il cambiamento con consapevolezza e gestire al meglio i tuoi rapporti bancari*

A novembre il Gruppo Intesa Sanpaolo riceverà le nuove regole europee introdotte dalla European Banking Authority (EBA) in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto a un'obbligazione verso la banca (il cosiddetto "default").

L'EBA ha stabilito criteri e modalità più stringenti in materia di classificazione a default rispetto a quelli oggi adottati dagli intermediari italiani, con l'obiettivo di armonizzare la definizione di default tra gli istituti finanziari europei.

La disciplina, denominata "Nuova Definizione di Default", introduce l'automatica classificazione a default della clientela che presenta "significativi arretrati di pagamento" su rate di prestiti o mutui o uno sconfinamento di conto corrente.

### Conoscere le nuove regole è fondamentale

*I principali cambiamenti da conoscere per evitare di essere classificato a default anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo*

FINO AD OGGI	CON LE NUOVE REGOLE
La banca classifica il cliente a default quando risulta un <b>arretrato di pagamento</b> che rappresenti <b>almeno il 5% del totale delle esposizioni</b> del cliente verso la banca.	La banca classifica il cliente a default quando risulta un <b>arretrato</b> di pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>oltre 100 euro</b> per le persone fisiche</li> <li>• <b>oltre 500 euro</b> (per le imprese) (*)</li> </ul> che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.  (*) La soglia dei 500 euro è ridotta a 100 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale <sup>1</sup> inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.
La banca classifica il cliente a default se l'arretrato di pagamento si protrae <b>per oltre 90 giorni consecutivi</b> .	La banca classifica il cliente a default se l'arretrato di pagamento si protrae <b>per oltre 90 giorni consecutivi</b> .
Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente <b>regolarizza verso la banca</b> l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.	Lo stato di default <b>permarrà per almeno 90 giorni</b> dal momento in cui il cliente <b>regolarizza verso la banca</b> l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.
Per evitare di essere classificato a default, la normativa <b>consente la compensazione</b> degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate.	La normativa <b>non consente più la compensazione</b> degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La banca sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Le condizioni per classificare il cliente a default saranno valutate a livello di Gruppo bancario.

<sup>1</sup> Per "indicatore dimensionale" si intende il fatturato o il totale attivo, in base alla struttura di bilancio del cliente, a disposizione della banca.

## Classificazione a default: quali conseguenze comporta

In base alle nuove regole, la classificazione di un cliente a default anche per rate non pagate di piccolo importo ovvero per uno sconfinamento di conto corrente **comporta** la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e il **passaggio a default di tutte le esposizioni del cliente nei confronti della banca** e potrebbe rendere più difficile l'accesso al credito per il cliente e la concessione di nuovi finanziamenti da parte degli intermediari finanziari.

Nel caso in cui un rapporto co-intestato sia classificato a default, potrebbe verificarsi il trascinarsi a default dei rapporti dei singoli co-intestatari.

Infine, la nuova normativa impone agli Istituti di Credito di classificare un cliente a default qualora vengano effettuate rimodulazioni sui finanziamenti a lui concessi che determinino una perdita per la Banca superiore all'1% in termini di Net Present Value.

## Verifica in anticipo le tue posizioni

Verifica puntualmente i tuoi rapporti bancari, per garantire il coerente utilizzo dei tuoi affidamenti e il puntuale adempimento delle tue obbligazioni di pagamento, al fine di evitare il sopraggiungere di sconfinamenti ed essere certo di non andare incontro a ripercussioni negative per il tuo bilancio familiare o per la tua impresa. Il tuo private banker è a tua disposizione per aiutarti a gestire al meglio questo cambiamento.

### Alcuni consigli per farti trovare pronto

HAI PIÙ DI UN CONTO?	USI UNA CARTA DI CREDITO?
<p>Tieni sotto controllo i <b>conti correnti che usi raramente</b>, sui quali possono transitare <b>addebiti occasionali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in assenza di particolari esigenze <b>valuta</b> la possibilità di <b>spostare gli addebiti sul tuo conto principale</b></li><li>• se invece ti servono più conti, <b>non perdere mai di vista il saldo</b> per evitare sconfinamenti e <b>parlane con il tuo private banker</b> per valutare la <b>soluzione più adatta alle tue esigenze</b></li></ul>	<p>Fai sempre attenzione a <b>come utilizzi la tua carta di credito</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>verifica puntualmente la tua disponibilità</b> e la possibilità di rimborso delle spese che hai sostenuto</li><li>• se la carta è un importante strumento di gestione delle tue spese e a volte ti trovi in <b>difficoltà a pagare il saldo</b>, possiamo <b>valutare insieme le soluzioni</b> che ti consentano di <b>gestirla e monitorarla al meglio</b></li></ul>

## Normativa di riferimento

La normativa di riferimento:

- **Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178**
  - introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- **Regolamento delegato dell'Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017**
  - definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- **Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003**
  - definizione di Piccola e Media Impresa